



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 10/07/2013, n° 170

OGGETTO: Parere in ordine al PDL n.,285 del 14.6.2013: Disciplina della pesca nelle acque interne e per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico, modifiche alla L.R. n.21/2004.

L'anno duemilatredici, addì dieci del mese di luglio, alle ore 10.30, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. A seguito dell'assenza del Presidente del CAL e del Vice Presidente del CAL presiede il Consigliere Anziano Piero Giuseppe Fossati, Commissario Straordinario della Provincia di Genova, ai sensi dell'art.6, comma 2 del Regolamento del CAL.

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 18 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1;
- Considerato che in data 21.06.2013 è pervenuto al C.A.L. il P.D.L.n.285 del 14.6.2013;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri in data 01.07.2013 e che in tale o.d.g. è iscritto al n. 2.4) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

Delibera

- Di formulare il parere in ordine al sopraindicato P.D.L. n.285 del 14.06.2013:

La proposta di legge intende modificare la Legge Regionale del 16.11.2004 n. 21 relativa alle norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne.

In particolare, nel redigere il testo normativo, sono state accolte le istanze provenienti dalle principali Associazioni dei pescasportivi delle diverse provincie liguri, tenendo altresì conto di quanto emerso dal tavolo tecnico regionale che ha visto partecipi tutte le Province della Liguria, un rappresentante delle Associazioni Ambientaliste, uno dell'Università degli Studi di Genova e uno per ciascuna Associazione sportiva di pescatori ad evidenza regionale.

Lo spirito delle modifiche presentate si riferisce, da una parte, alla semplificazione burocratica prevedendo l'eliminazione del tesserino cartaceo – che comporta anche un risparmio per i pescatori eliminando le marche da bollo – che verrà sostituito dalla semplice attestazione di versamento e, dall'altra, senza esborso alcuno per la Regione, alla cronica mancanza di risorse in cui versano le Amministrazioni Provinciali, da destinare alla Pesca che rendono di estrema importanza le modifiche all'Art. 7 comma 1, all'Art. 23 comma 5 a all'Art. 24 comma 2 e 3.

Vengono, altresì, innalzate le sanzioni previste per chi esercita la pesca senza aver provveduto al versamento previsto dalla Legge e prorogata la commissione tecnico/consultiva Regionale.

Quindi la pdl 285 del 12.6.13 in merito alle modifiche alla l.r. 21/04 risulta nella sostanza coincidente con un ddl che gli uffici regionali stanno predisponendo e che è stato sottoposto alla concertazione anche in recenti sedute della Commissione Regionale Pesca di cui sono componenti anche le provincie.

Per cui non si può che concordare sul testo ad eccezione delle modifiche proposte all'art. 7 "Riserve Turistiche" laddove ogni provincia potrebbe autonomamente variare la percentuale di acque destinabili a questo scopo. Pare più opportuno infatti lasciare tale possibilità in capo alla Regione al fine di mantenere in questo settore un'uniformità territoriale.

Si allegano infine alcune proposte della **FIPSAS (Federazione Italiana Pesca sportiva ed attività subacquee)** :

L'art. 7 Riserve turistiche, anche se riscritto rispetto alla p.d.l., presenta lo stesso limite: la sua attuazione potrebbe far aumentare ancor di più la già differente interpretazione della norma da parte di ogni singola provincia. Se uno degli obiettivi della vigente l.r. è cercare una qualche "armonizzazione" della disciplina e della gestione della pesca, l'approvazione di questa norma determinerebbe l'esatto contrario.

L'art.14 ha lo scopo di introdurre una gestione sussidiaria delle acque da parte dei pescasportivi. Dal punto di vista formale probabilmente è perseguibile ed alcune realtà territoriali pare abbiano già adottato questa scelta. Per l'Amministrazione non si avrebbe una riduzione dei costi né per quanto riguarda il personale, che andrebbe ricollocato a scapito della propria formazione ed esperienza specifica, né per gli altri costi "fissi", in quanto sicuramente i "volontari" in prima battuta chiederebbero quantomeno le risorse economiche destinate all'acquisto del materiale per la pesca, delle uova, del mangime e dell'ossigeno e probabilmente l'uso gratuito degli incubatoi provinciali.

Si precisa che i "volontari" di fatto hanno rimborsi spese, auto dell'associazione per cui anch'essi costituiscono un costo ben preciso, pur non fornendo alcuna garanzia di risultato e non avendo alcuna responsabilità.

Il termine "ambiti territoriali omogenei" sostituisce quelle che in diverse occasioni sono state chiamate "aree di influenza": in pratica dove ciascuna associazione annovera il maggior numero di tessere sociali.

Le sperequazioni tra "ambito" ed "ambito" potrebbero essere notevoli.

Il pescatore sceglie l'Associazione a cui aderire in base a:

1. opportunità offerte: organizzazione di gare agonistiche, possibilità di ottenere sconti, servizi assicurativi ecc.;
2. costo della tessera.

Il rapporto costi benefici spesso induce a comportamenti diametralmente opposti, ad esempio i garisti aderiscono a diverse associazioni al fine di poter partecipare a più tornei mentre chi non ha particolari esigenze o solo poche disponibilità economiche non aderisce a nessuna; per "tutelare" quest'ultima categoria, nient'affatto esigua, si era istituito il Referente di Valle.

La gestione informatizzata delle licenze, se la Regione lo riterrà, potrà essere stabilita all'interno dei "criteri per il rilascio" che dovranno essere contenuti nell'ambito delle linee guida di cui all'art. 2 c. 3 della p.d.l..

Creare degli obblighi ittiogenici può essere la strada per ottenere qualche ulteriore finanziamento da dedicare alla pesca ma l'art. 10 del R.D. 1604/1931 non sembra la strada giusta in quanto la previsione di tali obblighi di fatto riguarda solo le grandi dighe che non possono essere dotate di scale di risalita e nel testo non vengono citati i "lavori in alveo".

Sembra più opportuno semmai che tutte le derivazioni idroelettriche, che notoriamente forniscono grandi utili ai concessionari, siano soggette ad obbligo. Tale aspetto dovrebbe essere meglio trattato in sede di ddl regionale, come accennato nel primo capoverso.

In conclusione ferme restando le perplessità di cui agli art. 7 e 14 delle osservazioni FIPSAS, per il resto si esprime parere favorevole al pdl n.285 Disciplina della pesca nelle acque interne e per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico, modifiche alla L.R. n.21/2004

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 18
Votanti	N. 18
Maggioranza	N. 10
Voti Favorevoli	N. 18
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 0

Il Presidente in conformità dichiara approva all'unanimità la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 170

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

F.TO IL PRESIDENTE F.F. DEL CONSIGLIO
(Giuseppe Piero FOSSATI)

F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno CERVETTO)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 10 LUGLIO 2013.**

Genova 10 luglio 2013

**Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto**